

D Disposizioni per il traffico dei pagamenti.

1. Scopo e ambito di applicazione.

Le seguenti disposizioni si applicano all'esecuzione e ricezione di versamenti nazionali e internazionali (chiamati di seguito «ordini di pagamento») in tutte le valute. Esse valgono per tutti i pagamenti eseguiti attraverso la BCG, indipendentemente dal tipo di prodotto e di ordine.

Tali disposizioni non valgono tuttavia per i bonifici effettuati tramite carta di credito, carta di debito o carta cliente ovvero sotto forma di addebitamenti diretti.

Le disposizioni si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali (CG). Sono fatti salvi altri contratti relativi a specifici prodotti o servizi nonché altri regolamenti speciali relativi al traffico dei pagamenti.

2. Ordine di pagamento.

2.1 Indicazioni di fondo per l'ordine di pagamento.

Per l'esecuzione di un ordine di pagamento, il cliente o i suoi procuratori sono tenuti in linea di principio a trasmettere alla BCG i seguenti dati:

- cognome e nome o ragione sociale, indirizzo di domicilio/sede del cliente;

- IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto da addebitare;
- cognome e nome o ragione sociale e indirizzo di domicilio/sede del beneficiario, compreso il Paese;
- IBAN o numero di conto del beneficiario;
- numero di clearing o codice bancario nazionale ovvero BIC (Bank Identifier Code) e/o nome dell'istituto finanziario del beneficiario;
- importo del bonifico e valuta;
- data di esecuzione desiderata dell'ordine di pagamento;
- data e firma per gli ordini di pagamento scritti.

Per gli ordini di pagamento elettronici si applicano le rispettive disposizioni del servizio elettronico.

2.2 Ordine di pagamento all'estero o in Svizzera in valute estere.

Oltre alle indicazioni di cui alla cifra 2.1, il cliente o il suo procuratore sono tenuti a comunicare, per gli ordini di pagamento all'estero in tutte le valute o per gli ordini in Svizzera in valute estere, i seguenti dati:

- regolamento delle spese (suddivisione delle spese o spese a carico dell'ordinante o del beneficiario; in assenza di tale indicazione, si procede alla suddivisione delle spese);

- ulteriori indicazioni specifiche del Paese ove necessario.

2.3 Ordine di pagamento secondo lo standard SEPA.

A integrazione dei dati di cui alle cifre 2.1 e 2.2, agli ordini di pagamento nello standard SEPA (SEPA = Single Euro Payments Area) si applicano obbligatoriamente disposizioni speciali. Tale documentazione è pubblicata all'indirizzo gkb.ch/avvertenze-legali e si può richiedere in formato cartaceo presso la BCG.

2.4 Esecuzione del pagamento.

La BCG esegue, per conto del cliente, un ordine di pagamento nel momento previsto a condizione che le indicazioni necessarie per l'esecuzione siano presenti e complete, precise e di per sé coerenti. Inoltre, al momento dell'esecuzione del pagamento, il cliente deve disporre sul proprio conto di addebito di un saldo liberamente disponibile o di un limite di credito disponibile nella misura minima dell'ordine di pagamento da eseguire, comprese eventuali spese bancarie.

L'esecuzione di un ordine di pagamento non deve essere impedita da restrizioni o divieti di disporre, in particolare da alcuna prescri-

zione legislativa o normativa, né da disposizioni da parte di autorità o da misure sanzionatorie, convenzioni (es. costituzione in pegno di averi in conto) nazionali o internazionali che la BCG deve osservare né da regolamentazioni interne alla banca.

La BCG è autorizzata, ma non tenuta, a eseguire l'ordine di pagamento nonostante indicazioni incomplete o assenti nella misura in cui riesca a rettificarle e/o completarle in modo univoco. In assenza della data di esecuzione, la BCG è autorizzata a eseguire il pagamento alla prima data possibile.

La BCG decide a propria discrezione se eseguire un ordine di pagamento nonostante la mancata copertura.

Se i requisiti sono soddisfatti solo dopo la data di esecuzione desiderata, e in assenza di disposizioni contrarie del cliente, la BCG può eseguire un ordine di pagamento anche dopo la data di esecuzione desiderata anziché trattenere l'ordine di pagamento o ritornarlo al cliente.

Al momento dell'esecuzione o eventualmente della registrazione dell'ordine di pagamento nei sistemi della BCG, il conto indicato dal cliente viene addebitato con valuta del giorno effettivo di esecuzione. I pagamenti trasmessi ai beneficiari il giorno dell'esecuzione non possono più essere revocati presso la BCG.

2.5 Ordine collettivo.

Nel caso di un ordine collettivo, per ogni singolo ordine di pagamento devono essere soddisfatti tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. In caso contrario, la BCG può rifiutare l'intero ordine collettivo senza elaborarlo.

2.6 Ordine permanente.

Le nuove registrazioni, le modifiche e le cancellazioni di ordini permanenti devono pervenire alla BCG con sufficiente anticipo rispetto alla data di esecuzione. In caso contrario, di norma se ne può tenere conto solo alla successiva esecuzione/scadenza. In singoli casi motivati, la BCG si riserva il diritto di cancellare gli ordini permanenti con un preavviso di 30 giorni prima della data di esecuzione e di informarne il cliente.

2.7 Orari di accettazione.

Gli orari di accettazione per gli ordini di pagamento sono pubblicati all'indirizzo gkb.ch/avvertenze-legali e possono essere richiesti in formato cartaceo presso la BCG. Se l'ordine è impartito dal cliente dopo la scadenza del rispettivo orario di accettazione o se sopravvengono ritardi dovuti a chiarimenti necessari prima dell'esecuzione, il paga-

mento verrà effettuato il giorno lavorativo bancario successivo. Per i ritardi che ne derivano il cliente non può avanzare pretese nei confronti della BCG.

2.8 Disposizioni speciali integrative per pagamenti istantanei.

In deroga alle regolamentazioni relative agli orari di accettazione e ai giorni lavorativi bancari, gli ordini di pagamento istantanei vengono generalmente eseguiti e accreditati al beneficiario immediatamente. I pagamenti istantanei possono essere eseguiti solo se, oltre ai requisiti generali per l'esecuzione degli ordini di pagamento, sono rispettati in particolare i seguenti requisiti:

- L'istituto finanziario del beneficiario del pagamento supporta i pagamenti istantanei.
- Non viene superato il limite d'importo massimo (gkb.ch).
- Il conto di addebito presenta un saldo pari almeno al pagamento istantaneo da eseguire.
- I controlli di validazione sono stati eseguiti con esito positivo al momento del conferimento dell'ordine.
- Se non è possibile eseguire un pagamento istantaneo, la BCG è autorizzata a eseguirlo come pagamento non istantaneo.

2.9 Modifiche, revoca e richiamo degli ordini di pagamento.

Di norma la modifica di un ordine di pagamento già trasmesso e la revoca di un ordine di pagamento devono essere eseguiti utilizzando i prodotti elettronici della BCG o per iscritto. Se l'ordine di pagamento è già stato eseguito, il cliente può richiedere un richiamo.

I richiami e le richieste di modifica di ordini di pagamento eseguiti vengono inoltrati dalla BCG alla banca del beneficiario. La BCG non ha tuttavia alcuna responsabilità per l'eventuale rimborso successivo a un richiamo né circa l'accettazione della richiesta di modifica. I richiami e le richieste di modifica sono generalmente a pagamento.

2.10 Mancata esecuzione e restituzione di pagamenti.

La BCG informa il cliente entro un termine utile e in forma adeguata in merito alla mancata esecuzione o alla restituzione dell'ordine di pagamento. Qualora l'importo trasferito sia già stato addebitato, l'importo rifiutato viene riaccreditato sul conto interessato con la valuta del relativo ricevimento. Il cliente si assume l'eventuale rischio di prezzo e di cambio.

Se la BCG è in grado di eliminare il motivo della restituzione del pagamento, essa ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare nuovamente il pagamento anche senza interpellare il cliente.

La BCG risponde dei rifiuti o dei ritardi dovuti a istruzioni insufficienti e/o mancanti o errate nella misura in cui abbia violato la diligenza ordinaria. In caso contrario le spese conseguenti a tali circostanze vengono addebitate al cliente.

2.11 Data dell'accredito presso il beneficiario.

Il cliente prende atto del fatto che gli accrediti presso il beneficiario possono essere ritardati a causa di specifici regolamenti nazionali riguardanti i giorni (bancari) festivi o altri regolamenti riguardanti gli accrediti dell'istituto finanziario del beneficiario. La BCG non ha alcuna influenza sulla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario del pagamento presso un altro istituto finanziario.

2.12 Rischio legato a terzi, ai trasferimenti e alla solvibilità.

La BCG sceglie e istruisce i soggetti coinvolti nell'esecuzione di un bonifico (es. banca corrispondente) con la diligenza ordinaria. Se un soggetto non scelto dalla BCG (es. l'istituto finanziario del beneficiario) o un soggetto che la BCG ha dovuto coinvolgere non avendo possibilità di scelta non adempie i propri obblighi, il cliente non può derivarne rivendicazioni da far valere nei confronti della BCG.

I bonifici possono essere ritardati o impediti per circostanze estranee all'ambito di influenza della BCG, in particolare tenuto conto dei regolamenti e provvedimenti nazionali o esteri (es. limitazioni legislative o normative, quali sanzioni, divieti di trasferimento o restrizioni di sistemi monetari o sistemi di pagamento) o dell'insolvenza di una banca corrispondente o destinataria coinvolta. La BCG non risponde di tale ritardo, blocco o mancata esecuzione della transazione, salvo nel caso in cui abbia violato la diligenza ordinaria.

2.13 Rinuncia al confronto dei dati.

Il cliente disponente è consapevole che l'accredito da parte dell'istituto finanziario del beneficiario avviene di norma unicamente in base all'IBAN o numero di conto indicato nel trasferimento, ossia senza alcun confronto con il nome e l'indirizzo del destinatario. L'istituto finanziario del beneficiario può riservarsi il diritto di procedere comunque, a sua discrezione, a tale confronto e di rifiutare l'ordine di pagamento in caso di discrepanze.

3. Pagamenti in entrata.

3.1 Accredito dei pagamenti in entrata.

I pagamenti in entrata vengono accreditati sul conto indicato tramite IBAN o numero del conto. I dati trasmessi non vengono confrontati con il nome e l'indirizzo del titolare del conto. La BCG decide a propria discrezione se effettuare o meno un tale confronto. La BCG è autorizzata, ma non tenuta, ad accreditare i pagamenti nonostante indicazioni incomplete o assenti nella misura in cui riesca a rettificarle e/o completarle in modo univoco.

Disposizioni normative o istruzioni delle autorità estranee all'ambito di influenza della BCG possono ritardare o bloccare un accredito, o causarne la restituzione.

3.2 Restituzione di pagamenti in entrata.

I pagamenti in entrata per i quali i dati essenziali dell'ordine risultano in contraddizione con quelli della BCG o che non possono essere accreditati per altri motivi (es. prescrizioni, disposizioni delle autorità, relazioni di conto o affari revocate o bloccate) vengono di norma restituiti all'istituto finanziario dell'ordinante.

In relazione a una restituzione, la BCG è autorizzata a comunicare a tutte le parti coinvolte nella transazione la ragione del mancato accredito. In tal modo non si può escludere che soggetti terzi possano risalire alla relazione bancaria del cliente.

3.3 Diritto di riaddebito di un accredito/pagamenti di copertura.

Senza il consenso del cliente, la BCG può riaddebitare un importo accreditato sul conto del cliente se la registrazione contabile è avvenuta in modo illegittimo, e segnatamente erroneo, sbagliato o illegale. La BCG informa il cliente entro un termine utile e in forma adeguata in merito al riaddebito.

In caso di pagamenti in entrata collegati a un pagamento di copertura (ossia acquisto della valuta corrispondente da parte di un altro istituto finanziario), la BCG si riserva il di-

ritto di effettuare l'accredito solo dopo che la banca corrispondente le ha confermato la ricezione del pagamento di copertura. Qualora la BCG effettui l'accredito prima del ricevimento della conferma, esso avviene con la riserva che la BCG possa riaddebitare in qualsiasi momento l'importo accreditato (compresi gli interessi dal momento dell'accredito) sul conto del cliente o richiederne in altro modo la restituzione, qualora entro tre giorni lavorativi bancari dall'accredito non riceva il pagamento di copertura dalla sua banca corrispondente.

4. Disposizioni comuni.

4.1 Conversione valutaria e rischio di corso.

Indipendentemente dalla valuta, l'addebito e l'accredito avvengono di norma sul conto indicato nel bonifico. Se l'addebito o l'accredito comportano una conversione nella o dalla valuta del conto, il corso di acquisto o vendita delle divise si basa sul giorno di elaborazione del rispettivo bonifico. Se tale corso giornaliero non è disponibile (es. mancata fornitura del corso), la BCG può applicare l'ultimo corso di conversione a sua disposizione.

Eventuali rischi di prezzo (plusvalenze o perdite legate ai corsi, ad esempio in caso di restituzione del bonifico) sono a carico del cliente.

4.2 Commissioni.

La BCG è autorizzata a riscuotere e modificare in qualsiasi momento le commissioni per i servizi legati al traffico dei pagamenti e in particolare per l'esecuzione di pagamenti in uscita e in entrata e per la conversione valutaria. Le commissioni che il cliente è tenuto a pagare possono comprendere anche i costi messi in conto alla BCG dagli istituti finanziari per la collaborazione nell'esecuzione o nel chiarimento di operazioni di pagamento.

Le commissioni si basano sui tariffari rispettivamente in vigore. Essi sono pubblicati all'indirizzo gkb.ch/avvertenze-legali e si possono richiedere in formato cartaceo presso la BCG.

Le variazioni delle commissioni sono comunicate al cliente per iscritto o in altri modi opportuni. Esse si intendono accettate se il cliente non disdice il prodotto e/o servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

La BCG è autorizzata ad addebitare le commissioni direttamente su un conto del cliente.

4.3 Responsabilità.

La BCG risponde solo dei danni diretti da essa causati in violazione della diligenza ordinaria.

4.4 Modifica delle presenti disposizioni.

La BCG può modificare le presenti disposizioni in qualsiasi momento. Tali modifiche sono comunicate in forma adeguata e, in mancanza di contraria comunicazione scritta del cliente, si intendono approvate entro il termine di un mese a decorrere dalla data di comunicazione della modifica.

In caso di opposizione il cliente può disdire la relazione d'affari con effetto immediato. Sono fatti salvi i termini di disdetta o di ritiro secondo disposizioni speciali o convenzioni particolari.

La versione rispettivamente vigente può essere consultata in Internet (gkb.ch/avvertenze-legali).